

Spett.li

Biancamano S.p.A.

Strada 4 Palazzo Q6

Rozzano (MI)

Alla c.a. del Presidente e della Direzione Amministrativa

Aimeri Ambriente S.r.l.

Strada 4 Palazzo Q6

Rozzano (MI)

Alla c.a. del Presidente e della Direzione Amministrativa

ANTICIPATA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA

Milano, 19 febbraio 2016

Oggetto: *Pactum de non petendo.*

Egregi Signori,

in qualità di Agente dell'Accordo di Ristrutturazione, riportiamo nel seguito il testo del *pactum de non petendo* che le Creditrici Finanziarie - ad eccezione di ING Lease (Italia) S.p.A. e CNH Industrial Financial Services S.A. (ex Iveco Finanziaria S.p.A.) - sono disponibili a sottoporre ai rispettivi organi deliberanti ferme ed impregiudicate restando le determinazioni di questi ultimi.

In caso di un Vostro positivo riscontro, una volta che le Creditrici Finanziarie abbiano ottenuto le necessarie approvazioni interne, le Società sottoscriveranno e trasmetteranno alle Creditrici Finanziarie - ad eccezione di ING Lease (Italia) S.p.A. e CNH Industrial Financial Services S.A. (ex Iveco Finanziaria S.p.A.) - il testo del medesimo *pactum de non petendo* riportato in calce, che dovrà essere sottoscritto da queste ultime per accettazione e avrà efficacia a far tempo dalla data della predetta accettazione da parte di ciascuna Creditrice Finanziaria - ad eccezione di ING Lease (Italia) S.p.A. e CNH Industrial Financial Services S.A. (ex Iveco Finanziaria S.p.A.).

Relativamente alla risoluzione da parte di ING Lease S.p.A. dei contratti di leasing immobiliare intestati a Biancamano S.p.A. e alla posizione rappresentata da CNH Industrial Financial Services S.A. si richiede di

fornire indicazioni circa gli eventuali impatti sull'operatività e sullo svolgimento dell'attività ordinaria della società.

Loan Agency Services S.r.l.

in qualità di Agente dell'Accordo di Ristrutturazione

*** **

“Pactum de non petendo

Premesso che:

- a) in data 20 gennaio 2014, Biancamano S.p.A. e Aimeri Ambiente S.r.l. (le “**Società**”), da una parte, e International Factors Italia – Ifitalia S.p.A., BNL – Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Unicredit S.p.A., Banca Popolare di Milano S.c. a r.l., Banca Carige S.p.A., Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A., Banca Popolare di Vicenza S.c.p.A., Banca Sai S.p.A., Mediocredito Italiano S.p.A., MPS Leasing and Factoring S.p.A., MPS Capital Services S.p.A., Fineco Leasing S.p.A., Unicredit Leasing S.p.A., BNP Paribas Lease Group S.p.A., Credit Agricole Leasing Italia S.r.l., Palladio Leasing S.p.A., Selmabipiemme Leasing S.p.A., Teleleasing S.p.A. in liquidazione, Biella Leasing S.p.A., ING Lease (Italia) S.p.A. e CNH Industrial Financial Services S.A. (ex Iveco Finanziaria S.p.A.) (collettivamente, le “**Creditrici Finanziarie**”), dall'altra parte, e Loan Agency Services S.r.l. (l’“**Agente**”), dall'altra parte ancora, hanno sottoscritto un accordo di ristrutturazione del debito ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. d) del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (l’“**Accordo di Ristrutturazione**”);
- b) nel primo trimestre del 2015, anche a seguito del mutato scenario industriale e legislativo, le Società hanno completato la revisione dei piani di risanamento posti alla base dell'Accordo di Ristrutturazione (i “**Piani**”) e, alla luce delle condizioni dell'indebitamento finanziario in essere, hanno analizzato il proprio sviluppo patrimoniale, reddituale e finanziario al fine di verificare la sostenibilità presente e futura di detti Piani e l'eventuale necessità di una ridefinizione del medesimo Accordo di Ristrutturazione;
- c) in considerazione delle analisi di cui alla precedente premessa (b), le Società hanno ritenuto necessario predisporre un aggiornamento dei Piani e una proposta di revisione delle condizioni e dei termini del proprio indebitamento finanziario, come da ultimo disciplinato ai sensi dell'Accordo di Ristrutturazione, e hanno avviato le relative negoziazioni con le Creditrici Finanziarie;
- d) a partire da febbraio 2015, in considerazione della mancata capienza del Conto Cessioni (come definito nell'Accordo di Ristrutturazione), Aimeri Ambiente S.r.l. non ha provveduto ai rimborsi previsti in favore delle Creditrici Finanziarie ai sensi dell'Accordo di Ristrutturazione così come Biancamano S.p.A. non ha provveduto al rimborso dello scaduto previsto ai sensi dell'Accordo di Ristrutturazione per il 31 dicembre 2014 (l’“**Inadempimento**”);
- e) a seguito dell'Inadempimento, l'indebitamento finanziario complessivo delle Società nei confronti delle Creditrici Finanziarie ai sensi dell'Accordo di Ristrutturazione (l’“**Indebitamento Finanziario alla Data di Riferimento**”) alla data del [●] 2016 (la “**Data di Riferimento**”) è indicato nell'Allegato 1 (Indebitamento Finanziario);

- f) in data 8 aprile 2015, le Società, con l'assistenza dei propri advisor, hanno illustrato alle Creditrici Finanziarie una proposta di nuovo piano industriale 2015-2020 e, sulla base delle assunzioni e delle operazioni di cui al medesimo, hanno sottoposto alle Creditrici Finanziarie il nuovo piano finanziario 2015-2020;
- g) in data 8 ottobre 2015, anche a seguito delle richieste di integrazione e approfondimento delle Creditrici Finanziarie, le Società, con l'assistenza dei propri advisor, hanno illustrato alle medesime una diversa e ulteriore proposta di piano industriale e finanziario 2015-2020;
- h) a seguito di un periodo di interlocuzioni tra le parti dell'Accordo di Ristrutturazione atte a chiarire il contenuto delle proposte allo studio delle Creditrici Finanziarie di cui alle precedenti premesse f) e g), in data 14 gennaio 2016, le Società, per il tramite del proprio advisor Leonardo & Co, hanno illustrato alle Creditrici Finanziarie e all'Agente una ulteriore nuova proposta di piano finanziario 2015/20 (il "Nuovo Piano") e la manovra finanziaria, basata sulle risultanze del Nuovo Piano (la "Nuova Manovra Finanziaria"), avanzando altresì una richiesta di standstill avente ad oggetto l'Inadempimento e l'Indebitamento Finanziario alla Data di Riferimento;
- i) con comunicazione in data 28 gennaio u.s., l'Agente dell'Accordo di Ristrutturazione ha riportato alle Società la posizione delle Creditrici Finanziarie in merito al Nuovo Piano, alla Nuova Manovra Finanziaria e alla richiesta di standstill, confermando la disponibilità di alcune delle Creditrici Finanziarie rispetto alla sottoscrizione di un pactum de non petendo;
- j) con comunicazione in data 4 febbraio u.s., le Società hanno, inter alia, (i) confermato la propria piena disponibilità ad effettuare gli approfondimenti richiesti dalle Creditrici Finanziarie con la comunicazione di cui alla precedente premessa f) e (ii) proprio al fine di consentire alle Società medesime di condurre tali approfondimenti, hanno richiesto di addivenire quanto prima alla sottoscrizione del suddetto pactum de non petendo; e
- k) a mezzo di due lettere raccomandate, ciascuna in data 12 febbraio 2016, ING Lease (Italia) S.p.A. ha comunicato a Biancamano S.p.A. di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui ai due contratti di leasing immobiliare stipulati con quest'ultima in data 22 novembre 2010, chiedendo la restituzione immediata dei beni oggetto del contratto e il pagamento immediato di qualunque somma maturata a carico di Biancamano S.p.A. per corrispettivi insoluti, interessi di mora e spese.

Tutto ciò premesso e considerato, con il presente pactum de non petendo le Creditrici Finanziarie (eccetto ING Lease (Italia) e CNH Industrial Financial Services S.A. (ex Iveco Finanziaria S.p.A.), le "**Creditrici Finanziarie Paciscenti**"), nelle more della definizione dei contenuti del Nuovo Piano e della Nuova Manovra Finanziaria, rinunciano ad avvalersi dei rimedi contrattuali e di tutti gli ulteriori correlati rimedi a tutela del proprio credito previsti in favore delle Società ai sensi dell'Accordo di Ristrutturazione, nonché ex lege, con esclusivo riferimento all'Inadempimento e all'Indebitamento Finanziario alla Data di Riferimento e in relazione ai soli inadempimenti già verificatisi e noti alle Creditrici Finanziarie alla data di sottoscrizione del presente pactum, per un periodo che non potrà, in ogni caso, protrarsi oltre la prima tra le seguenti date: (i) la data di sottoscrizione dell'eventuale accordo modificativo dell'Accordo di Ristrutturazione e (ii) l'ultimo giorno del terzo mese successivo alla firma per accettazione da parte delle Creditrici Finanziarie Paciscenti del presente pactum de non petendo.

Resta inteso che, con riferimento ai crediti non riconducibili all'Inadempimento e all'Indebitamento Finanziario alla Data di Riferimento, in nessun caso il presente pactum de non petendo potrà essere inteso quale rinuncia da parte delle Creditrici Finanziarie Paciscenti a valersi dei diritti e/o dei rimedi a ciascuna di esse spettanti in virtù dell'Accordo di Ristrutturazione, ovvero quale novazione dello stesso, che resta, pertanto, fermo e impregiudicato

Resta altresì inteso che le Creditrici Finanziarie Paciscenti non sono disponibili a rilasciare lettere di referenze per tutto il periodo di efficacia del presente pactum de non petendo.

Infine, le Creditrici Finanziarie Paciscenti si riservano in ogni caso di formulare qualsiasi ulteriore e diversa richiesta di informativa e di produzione documentale prima di sottoporre il Nuovo Piano e la Nuova Manovra Finanziaria ai competenti organi deliberanti, fermo restando che il presente pactum de non petendo non costituisce un impegno delle Creditrici Finanziarie Paciscenti né all'eventuale sottoscrizione dell'accordo di modifica dell'Accordo di Ristrutturazione né all'approvazione del Nuovo Piano o della Nuova Manovra Finanziaria, le quali restano quindi soggette alla positiva

conclusione delle discussioni e delle negoziazioni in essere nonché al previo assenso degli organi deliberanti di ciascuna Creditrice Finanziaria Paciscente.

In caso di accettazione, da parte delle Creditrici Finanziarie Paciscenti, dei termini e condizioni del presente pactum de non petendo, lo stesso pactum de non petendo avrà efficacia a far tempo dalla data della accettazione da parte delle Creditrici Finanziarie Paciscenti.

Milano, _____

Biancamano S.p.A.

Aimeri Ambiente S.r.l.

Per accettazione

International Factors Italia – Ifitalia S.p.A.

BNL – Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.

Intesa Sanpaolo S.p.A.

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Unicredit S.p.A.

Banca Popolare di Milano S.c. a r.l.

Banca Carige S.p.A.

Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A.

Banca Popolare di Vicenza S.c.p.A.

Banca Sai S.p.A.

Mediocredito Italiano S.p.A.

MPS Leasing and Factoring S.p.A.

MPS Capital Services S.p.A.

Fineco Leasing S.p.A.

Unicredit Leasing S.p.A.

BNP Paribas Lease Group S.p.A.

Credit Agricole Leasing Italia S.r.l.

Palladio Leasing S.p.A.

Selmabipiemme Leasing S.p.A.

Teleleasing S.p.A. in liquidazione

Biella Leasing S.p.A.

CNH Industrial Financial Services S.A. (ex Iveco Finanziaria S.p.A.)

Loan Agency Services S.r.l.
in qualità di Agente dell'Accordo di Ristrutturazione

ALLEGATO 1
INDEBITAMENTO FINANZIARIO